



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento,
Prot. n. A001/2022

Ordinanza

Evento eccezionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 - Piano degli interventi e delle attività di gestione dell'evento – concerto dell'artista Vasco Rossi in località San Vincenzo di Mattarello (Comune di Trento), di sistemazione e allestimento delle aree esterne ai varchi d'ingresso con biglietto, nonché di ripristino successivo delle aree coinvolte.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1257 del 26 luglio 2021, ha assunto la decisione di realizzare, in un'area di proprietà sita in località San Vincenzo di Mattarello (Comune di Trento) un grande spazio, attrezzato con opere provvisorie e temporanee, da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive (Trentino Music Arena), ipotizzato come modulabile sia con riferimento alla capienza che alla destinazione d'uso;
- al fine di far conoscere l'area, promuovendo contestualmente a livello mediatico l'immagine del Trentino, la medesima Giunta ha ritenuto opportuno organizzare un evento inaugurale consistente nel concerto della compagnia musicale "Vasco Rossi e Gruppo";
- per l'evento inaugurale è stimata la presenza di circa 130.000 unità (comprendenti anche il personale, i volontari e i lavoratori a vario titolo coinvolti nell'evento) e, in considerazione del notevole e insolito afflusso di persone, che impatterà sicuramente sulla viabilità della città di Trento e che potrebbe comportare ulteriori disagi per la comunità, questa iniziativa è stata qualificata quale evento eccezionale;
- l'evento eccezionale è definito quale evento che comporta, anche solo temporaneamente, una situazione di grave disagio per la collettività, che non è fronteggiabile attraverso l'ordinaria attività dell'amministrazione pubblica, in ragione dell'estensione territoriale dell'evento stesso, dell'impatto che produce sulle normali condizioni di vita o della necessaria mobilitazione di masse di persone e di beni;
- la gestione dell'evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k), della citata legge provinciale in materia di protezione civile, è l'insieme coordinato delle attività organizzative e degli interventi tecnici preparatori e gestionali che, in occasione di un evento eccezionale, garantiscono lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'evento stesso, l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni, delle strutture e del territorio, l'assistenza alle persone nonché gli interventi, anche successivi, di ripristino delle normali condizioni di vita;
- al fine di garantire in maniera efficiente ed ottimale l'afflusso di un così elevato numero di persone, assicurandone al contempo la piena sicurezza, si rende necessario approntare una serie di interventi e attività gestionali dell'evento tali da limitare, tra l'altro, l'eventuale disagio collettivo che potrebbe derivare dall'evento medesimo, nonché provvedere alle azioni di ripristino necessarie successive allo svolgimento del concerto;
- le attività di gestione dell'evento in parola richiedono un'attività sinergica tra la Provincia autonoma di Trento, con le sue strutture, e gli ulteriori soggetti, pubblici e privati, anche a

vario titolo coinvolti nel Comitato di Coordinamento di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 121718 del 17 febbraio 2022;

- ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 2011, nel bilancio della Provincia è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati che si rendono necessari anche in presenza di eventi eccezionali che causano situazioni di danno, di pericolo di danno o di particolare disagio collettivo, individuati, sentito il comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, con ordinanze del Presidente della Provincia;
- l'articolo 37, comma 7, della legge provinciale n. 9 del 2011, dispone che, in aggiunta o in alternativa agli stanziamenti del fondo previsto dal comma 5 della medesima legge provinciale, il Presidente della Provincia, con ordinanza, può autorizzare l'impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d'urgenza;
- l'articolo 37, comma 8, della legge provinciale n. 9 del 2011 dispone che i commi 6 e 7 del medesimo articolo si applicano anche agli interventi che hanno carattere d'urgenza finanziati con fondi diversi da quelli previsti dal comma 5;
- con determinazione del Dirigente del Dipartimento della Protezione civile, foreste e fauna, n. di riferimento PAT-23/12/2021-8513 è stato approvato il Piano integrato relativo alla prima fase dell'Intervento di sistemazione a verde dell'area S. Vincenzo a Trento con installazioni provvisorie, da adibire ad area concerto ed in futuro ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive, e relative forniture connesse;
- il piano di cui all'alinea precedente è stato aggiornato, fase due, con successivo provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento sopraindicato PAT-01/02/2022-821 e infine lo stesso piano è stato implementato con successiva determinazione PAT-01/03/2022-1911 (fase tre);
- terminata la preparazione dell'area destinata al concerto, sulla base delle valutazioni e degli approfondimenti effettuati, all'interno del Comitato di coordinamento istituito con l'ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. 121718 del 17 febbraio 2022, da parte dei diversi sottocomitati competenti per materia, appare necessario adottare i provvedimenti e individuare le misure necessarie ad assicurare la sistemazione e l'allestimento delle aree esterne ai varchi di ingresso con biglietti dell'area destinata al concerto, le misure atte a gestire lo svolgimento dell'evento in modo sicuro e senza disordini, e quelle volte al ripristino successivo delle aree coinvolte.

Visti:

- gli artt. 8, comma 1, punto 13), e 52 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche";
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, recante "Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento";
- la convenzione n. di racc. 46669 di data 23 agosto 2021 stipulata, in esecuzione della delibera della Giunta provinciale n. 1257 del 26.07.2021, tra la Provincia autonoma di Trento e le società Big Bang srl e Giamaica srl per l'organizzazione di un evento inaugurale nell'area di San Vincenzo a Trento da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 21, comma 2, b) bis e b) ter della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell'art. 63, comma 2, lettera b) punto 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera della Giunta provinciale n. 1986 del 19.11.2021, recante "Modifica e integrazione del Documento di Programmazione Settoriale (DPS) 2021 – 2023 del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna approvato con delibera n. 272 di data 26 febbraio 2021 e

s.m., relativamente alla sezione degli interventi di competenza del Servizio Prevenzione rischi e centrale unica emergenza”, con la quale viene dato mandato al Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, per quanto previsto nell'allegato 1 della medesima deliberazione, del coordinamento delle attività connesse all'attuazione della delibera n. 1257 di data 26 luglio 2021, nell'ambito della normativa sulla protezione civile L.P. 9/2011;

- il parere favorevole n. 24 di data 10 dicembre 2021, espresso dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, in ordine al riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) della legge provinciale n. 9/2011 e ai conseguenti interventi individuati nella presente ordinanza;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. 910820 del 16 dicembre 2021, recante “Evento eccezionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9. Piano degli interventi di sistemazione e allestimento dell'area sita in località San Vincenzo di Mattarello (Comune di Trento) da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive”;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. 121718 del 17 febbraio 2022, recante “Concerto dell'artista Vasco Rossi del giorno 20 maggio 2022 in località San Vincenzo di Mattarello (Comune di Trento): istituzione del Comitato di coordinamento ed individuazione dei sottocomitati e delle relative competenze”;

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano agli interventi e alle attività di gestione dell'evento – concerto dell'artista Vasco Rossi, in località San Vincenzo di Mattarello (Comune di Trento), agli interventi di sistemazione e allestimento delle aree esterne ai varchi d'ingresso con biglietti nonché agli interventi volti al successivo ripristino delle aree coinvolte, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 37, commi 5, 6, 7 e 8 della legge provinciale n. 9/2011.

Articolo 2

Piano degli interventi e delle attività relativi alla gestione dell'evento-concerto di Vasco Rossi, alla sistemazione e all'allestimento delle aree esterne ai varchi di ingresso con biglietti dell'area destinata al concerto nonché al ripristino successivo delle aree coinvolte

1. Con la presente ordinanza è approvato il piano degli interventi e delle attività (da qui in poi denominato “Piano”, allegato n. 1, parte integrante e sostanziale alla presente) relativi alla gestione dell'evento-concerto di Vasco Rossi, alla sistemazione e all'allestimento delle aree esterne ai varchi d'ingresso con biglietti dell'area destinata al concerto nonché al ripristino successivo delle aree coinvolte.
2. Gli interventi e le attività di cui al comma 1 sono realizzati dalla Provincia autonoma di Trento, per mezzo delle proprie strutture, nonché dai seguenti soggetti esterni alla Provincia secondo quanto di seguito riportato:
 - Comune di Trento:
 - che garantirà la gestione dei rifiuti, della pulizia dell'area cittadina e di quella del concerto a seguito dell'evento;
 - che garantirà la disponibilità degli spazi pubblici necessari alla gestione dell'evento;
 - che garantirà il presidio delle aree di competenza comunale interessate dall'evento, con particolare riferimento alla viabilità e al controllo dell'abusivismo commerciale, in

raccordo con le altre forze dell'ordine.

- Comune di Pergine Valsugana, che assicurerà la disponibilità degli spazi pubblici necessari all'allestimento delle aree di parcheggio per l'evento;
 - Comune di Riva del Garda, che assicurerà la disponibilità degli spazi pubblici necessari all'allestimento delle aree di parcheggio per l'evento;
 - Volontariato, cui sarà affidata la logistica, il presidio delle aree esterne alla zona concerto finalizzato anche a garantire l'ordinato afflusso e deflusso del pubblico alla Trentino Music Arena;
 - Ferrovie dello Stato, che assicurerà il potenziamento del servizio ferroviario, mediante l'integrazione delle corse ferroviarie notturne in modo da garantire l'esodo ordinato post concerto;
 - Trentino Trasporti SpA, che garantirà il collegamento delle aree parcheggio con i capolinea individuati per raggiungere Trentino Music Arena;
 - Autostrada del Brennero S.p.A, che garantirà l'esenzione dei pedaggi autostradali tra il casello di Rovereto Nord a quello di Trento Nord nei periodi di chiusura della tangenziale di Trento - SS 12.
3. Nelle more delle richieste ad ENAC che verranno formulate dal Commissario del Governo, riguardanti la limitazione dello spazio aereo sovrastante la manifestazione, Trentino Trasporti SpA è incaricata di predisporre gli atti necessari relativi alla chiusura dell'Aeroporto G. Caproni:
- dalle ore 12.00 del giorno 19 maggio fino alle ore 2.00 del 20 maggio;
 - dalle ore 8 del giorno 20 maggio alle ore 6.00 del 21 maggio;
- In tali fasce orarie saranno ammesse esclusivamente le attività di volo dei velivoli del Nucleo elicotteri della Provincia Autonoma di Trento e di ogni altro velivolo espressamente autorizzato.
4. Al fine di garantire il presidio delle aree interessate dall'evento potrà essere impiegato il Corpo Forestale provinciale.
5. Per gli interventi e le attività gestionali realizzati dalla Provincia è autorizzato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, l'impiego delle risorse finanziarie già disponibili mediante appositi provvedimenti attuativi della presente ordinanza.
6. L'elenco degli interventi e delle attività gestionali di cui al presente articolo può essere integrato e aggiornato anche successivamente all'adozione della presente ordinanza, in seguito alla definizione degli ulteriori interventi o all'adeguamento di quelli già previsti che si dovessero ritenere necessari e ai nuovi aggiornamenti previsionali.

Articolo 3

Allestimento e gestione parcheggi e delle aree necessarie all'evento

1. Per l'allestimento dei parcheggi destinati agli spettatori, il Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica procederà all'acquisizione della disponibilità delle aree a ciò necessarie, dislocate sul territorio provinciale, sia pubbliche che private.
2. Del sistema di prenotazione online, del personale di presidio e della gestione incassi delle aree destinate a parcheggio si occuperà il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna per mezzo delle proprie strutture, anche mediante l'affidamento di tale attività ad un operatore economico specializzato.
3. Per l'accesso alle aree destinate a parcheggio gli spettatori dovranno munirsi di biglietto, acquistabile online o on site, secondo le tariffe previste nell'allegato n. 2 della presente ordinanza, ed il biglietto consentirà anche l'uso dei servizi navetta da e verso i parcheggi

prenotati.

4. La Provincia, per il tramite di coperture assicurative, garantisce ai privati che ne abbiano fatto richiesta, proprietari delle aree la cui disponibilità sia acquisita dalla Provincia stessa, tutti i danni diretti ed indiretti che risultino accertati connessi all'evento, dal 9 maggio 2022 al 4 giugno 2022 e comunque fino alla data di restituzione degli immobili nella situazione ex ante. La Provincia si impegna a coprire eventuali importi che dovessero essere esclusi da copertura assicurativa dovuti a franchigie o danni superiori ai massimali assicurati.

In ogni caso le strutture provinciali sono autorizzate ad attivare un servizio di guardiania armata esterna.

In ogni caso rimane attiva la copertura assicurativa della Provincia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. I soggetti competenti alla realizzazione degli interventi, previsti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, provvedono compatibilmente con le risorse disponibili sui capitoli di riferimento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento.
2. Per le attività di potenziamento del trasporto ferroviario e su gomma urbana ed extraurbana, anche mediante subaffidamento a vettori privati, si procederà con le somme a valere sugli appositi capitoli del Fondo trasporti 2022 del bilancio provinciale.
3. Ai fini del finanziamento degli interventi previsti nel piano di cui all'articolo 2 e realizzati dai Comuni, gli stessi sono equiparati, per le motivazioni di urgenza espresse in premessa, alle opere di prevenzione urgente di cui all'art. 7, c.1 bis, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, e per gli stessi sono concessi ai comuni contributi di cui al comma 4 del medesimo articolo 7 nella misura del 100% della spesa ammissibile.

Articolo 5

Pubblicazione ed efficacia

1. La presente ordinanza ed i relativi allegati (che costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima) sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2009, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.
2. La presente ordinanza ha efficacia dal giorno di adozione della stessa. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarne il contenuto e di farlo osservare.
3. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Allegati

Piano degli interventi e delle attività Tariffe dei parcheggi

Il Presidente
- Maurizio Fugatti -